

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
1^ Sezione Lavoro

RG

Il Giudice designato dr Maria Lucia Frate
nel procedimento

TRA

F.

(avvocato M)

ricorrente

E

U **spa** in persona dei legali rappresentanti **S**
e **A** con sede legale in Roma

(avvocati S , F. e M)

resistente

all'udienza del 13-4-2017 ha pronunciato sentenza mediante
lettura del seguente

DISPOSITIVO

Rigetta la domanda.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite
liquidate in complessivi euro 2500,00.

Roma, 13-4-2017

Il giudice
M.L. Frate

Ragioni della decisione

Con ricorso iscritto in data 29-8-2016 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la U spa e premesso: di avere lavorato alle dipendenze della convenuta (già C spa, già spa, già) dal 16 agosto 1977 al 31 agosto 2011; che il rapporto di lavoro si era risolto consensualmente mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione in data 21-7-2011 innanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna che prevedeva la corresponsione da parte del datore di lavoro delle seguenti somme: -euro 120.00,00 netti a titolo di incentivazione all'esodo; -euro 50.00,00 netti quale corrispettivo transattivo a fronte delle rinunce del lavoratore ad ogni diritto e/o azione nei confronti della banca; -euro 115.00,00 netti quali corrispettivo ex art. 2125 c.c. per la sottoscrizione di un patto di non concorrenza della durata di 18 mesi; che dunque l'importo totale netto era fissato in euro 285.000; che detti importi, unitamente al tfr venivano corrisposti con la retribuzione del mese settembre 2011 (valuta al 31 agosto 2011, ultimo giorno di lavoro del ricorrente); che tuttavia, con comunicazione del 2 settembre 2015 l'Agenzia delle Entrate lo informava che gli importi ricevuti nel 2011 a titolo di tfr ed indennità equipollenti e già assoggettati a tassazione sulla base di un calcolo effettuato dal datore di lavoro andavano assoggettate ad una diversa aliquota fiscale e pertanto chiedeva il pagamento della somma di euro 19.107,47; che egli provvedeva a

chiedere alla Agenzia delle Entrate una rateizzazione nonché ad U i conteggi relativi ai versamenti effettuati ed alla aliquota applicata. Ciò premesso il ricorrente con ampie argomentazioni sosteneva che la convenuta avrebbe applicato agli importi erogati una aliquota errata e che pertanto la stessa sarebbe tenuta a versare gli importi richiesti essendo stato chiaramente pattuito in sede conciliativa che gli importi concordati in quella sede erano al netto delle ritenute a carico del datore di lavoro quale sostituto di imposta.

Concludeva chiedendo al Tribunale di condannare U spa a corrispondergli la somma di euro 19.107,47 o quella ritenuta di giustizia per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese.

Ritualmente evocata in giudizio si costituiva la società convenuta formulando le proprie difese diffusamente argomentando e chiedendo il rigetto della domanda.

All'udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo. La domanda va rigettata. Questo giudice ritiene di aderire integralmente alle motivazioni esplicitate in precedente analogo di questo Tribunale (sent. 1482/2011) che si richiamano testualmente. Ed invero, al momento della sottoscrizione del verbale l'Azienda ha adottato l'unico sistema di trattenuta fiscale che poteva utilizzare all'atto della erogazione dell'incentivo all'esodo; l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato l'imposta dovuta non solo sull'incentivo all'esodo, ma anche sul trattamento di fine rapporto ed ha operato sulla base dei dati esposti oltre che dal sostituto di imposta e dall'ente pensionistico, anche dal contribuente nei modelli

presentati per le dichiarazioni negli anni di riferimento; ogni accordo volto all'accollo definitivo dell'onere tributario in capo al datore di lavoro, all'esito del ricalcolo da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la previsione di una indennità di rimborso, sarebbe stato nullo; - comunque le parti hanno siglato un accordo di risoluzione consensuale dal tenore chiaro ed evidente in virtù del quale il ricorrente ha percepito quanto pattuito; con dichiarazione sottoscritta dal ricorrente, questi ha formalmente rinunciato ad ogni azione giudiziale e stragiudiziale per ogni titolo, ragione e causa connessa al rapporto di lavoro.

L'Azienda, in base alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 47/2000, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, ha individuato e concordato con lo stesso ex dipendente la somma netta da erogare in euro 285.000 (vd verbale di conciliazione)

L'Azienda: ha correttamente lordizzato della percentuale applicata alla tassazione del trattamento di fine rapporto; l'ha poi esposta sulla busta paga e, quindi, riportata al netto con l'applicazione delle trattenute previste dalla legge vigente e successivamente versate all'erario, in virtù della sua funzione di sostituto di imposta, a titolo di imposta definitiva che non può che restare a carico del percettore del reddito.

Ed infatti, il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e/o altre indennità assoggettate a tassazione separata è cambiato dal 1 ° gennaio 2001 per effetto degli articoli 11 e 12 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 che, in attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio

1999, n. 133, ha modificato il regime fiscale della previdenza complementare operandone il contestuale riordino.

Il nuovo regime previsto dall'articolo 19 del TUIR, si applica alle quote di trattamento di fine rapporto e/o alle altre indennità maturate/erogate dal 1° gennaio 2001. Rimane ferma la precedente tassazione per il trattamento maturato a tutto il 31 dicembre 2000 per espressa previsione dell'articolo 12 del decreto legislativo citato. Recita testualmente il comma 1 dell'art. 19 citato: "1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta".

Pertanto, in base alla nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 47/2000:

a) l'Azienda all'atto del pagamento delle somme in questione, ha effettuato la ritenuta calcolando l'aliquota media, applicabile alla

base imponibile (TFR o altre indennità), corrispondente al reddito di riferimento; b) successivamente gli uffici finanziari devono provvedere alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione. In particolare, gli uffici procedono, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (ovvero entro il 31 dicembre successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente per i trattamenti di fine rapporto erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto), a determinare la predetta aliquota media, effettuando il rapporto tra la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d'imposta, di ciascuno dei cinque anni precedenti e la somma dei redditi stessi considerati. Se, dalla riliquidazione, deriva una maggiore imposta dovuta, l'ufficio provvedere ad iscriverla a ruolo; se ne deriva una minore imposta dovuta, questa sarà automaticamente rimborsata dagli stessi uffici. In sostanza, l'eventuale maggiore imposta scaturisce semplicemente dall'applicazione del meccanismo di tassazione definitiva previsto per tali redditi, sostanzialmente diverso da quello d'acconto che, invece, deve utilizzare chi eroga i compensi, quindi il datore di lavoro.

Di conseguenza, a prescindere dall'operato del datore di lavoro, la tassazione viene - in ogni caso - nuovamente eseguita in via

definitiva e senza alcun riferimento al procedimento di determinazione dell'acconto.

A questo punto è bene ricordare che il datore di lavoro all'atto della erogazione al lavoratore di somme che rientrano nel concetto di reddito di lavoro dipendente effettua la trattenuta fiscale agendo come sostituto di imposta, e ciò vuol dire che egli anticipa all'erario un debito che è del lavoratore e non del datore di lavoro.

In altri termini, come è noto, in forza del peculiare meccanismo normativo/fiscale, l'obbligazione tributaria non grava sul soggetto che realizza la fattispecie imponibile, cioè sul contribuente cui si riferisce il presupposto impositivo, ma su di un terzo, il sostituto, che si trova in una particolare posizione rispetto a tale presupposto, che è quella di essere debitore verso il sostituto di somme, la cui corresponsione determina, per quest'ultimo, un fatto fiscalmente rilevante.

Quindi, per agevolare l'accertamento e la riscossione dei tributi, la legge individua - in via provvisoria - il debitore dell'imposta nel datore di lavoro, tenuto, quindi, in proprio a pagare quanto dovuto dal lavoratore al fisco, ma riequilibra, poi, il rapporto interno, attraverso l'obbligo della rivalsa, cioè imponendo al datore di lavoro di estinguere il suo debito, pagando al lavoratore una somma decurtata dell'importo versato all'erario.

La circolare del 20 marzo 2001 n. 29 fornisce importanti chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale delle forme di previdenza, del trattamento di fine rapporto, delle altre indennità e somme e delle indennità equipollenti, alla luce del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e

successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare "1.4. Riliquidazione da parte degli uffici finanziari. Alla stregua di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del TUIR, gli Uffici devono provvedere alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione. A tal fine, gli Uffici procedono, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (ovvero entro il 31 dicembre successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente per i TFR erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute di acconto), a determinare la predetta aliquota media, effettuando il rapporto tra la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d'imposta, di ciascuno dei cinque anni precedenti e la somma dei redditi stessi considerati come sopra indicato. Qualora nell'ambito del quinquennio considerato, in uno o più anni non sia stato prodotto alcun reddito imponibile come sopra determinato, si tiene conto dei soli anni in cui, invece, vi è stato reddito imponibile. Nel caso in cui in nessuno dei cinque anni sia stato prodotto il predetto reddito imponibile, la riliquidazione è effettuata mediante l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito. A tal fine, qualora tale aliquota abbia subito variazioni nel quinquennio, si deve tener conto della media delle aliquote previste per il primo scaglione nei cinque anni considerati. Dall'applicazione

di tale aliquota media all'ammontare del reddito imponibile può derivare una maggiore imposta dovuta, che verrà iscritta a ruolo dagli Uffici finanziari, ovvero una minore imposta che verrà automaticamente rimborsata dagli stessi Uffici. Detta riliquidazione opera esclusivamente con riferimento al TFR e alle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del TUIR, mentre non si applica alle anticipazioni e agli acconti. In particolare, la riliquidazione si applica: al trattamento di fine rapporto maturato dal 1 gennaio 2001 fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo delle relative anticipazioni già erogate; alle altre indennità e somme connesse o meno alla cessazione del rapporto di lavoro, ma commisurate alla durata del rapporto, maturate dal 1 gennaio 2001 fino alla data di cessazione del rapporto, comprensive delle relative anticipazioni già erogate; alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto (quale, ad esempio, l'incentivo all'esodo e l'indennità di preavviso), nella stessa proporzione del TFR da riliquidare..".

Sulla base di tali argomentazioni la domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione espressa in dispositivo.

Roma,13-4-2017

Il giudice

M.L. Frate